CONSIGLIO NAZIONALE – ROMA, 16 MAGGIO 2018

Punto 2

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI *"SINDACI"*

"LIBERIAMO I SINDACI"

Presentata il…

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge elaborata dall'Anci si pone l'obiettivo di "*liberare*" i Sindaci e gli amministratori locali da tutti quegli ostacoli che impediscono un'attività continuativa e regolare durante il loro mandato e, soprattutto, li impegnano in attività e compiti anacronistici.

UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO

I sindaci vogliono solo pari condizioni democratiche nell'accesso a tutte le cariche elettive, e che sia garantito il pieno diritto di elettorato passivo superando una disciplina anacronistica e che li rende diseguali rispetto, ad esempio, ai presidenti di regione.

Nel nostro ordinamento si sono stratificate norme ed obblighi risalenti nel tempo che non rispondono in alcun modo al ruolo dei sindaci, alla complessità delle funzioni assegnate ai Comuni e alla stessa evoluzione della Pubblica amministrazione in generale.

E' giunto il tempo di fare ordine, dando coerenza e adeguatezza.

Ad esempio, che c'entra il sindaco con l' ordine di sequestro di merce avariate? Che c'entra il sindaco con l'autorizzazione del TSO posto che è già stato accertato e dunque ritenuto necessario da chi è tecnicamente competente?

Il paradosso: oggi i nostri sindaci sono chiamati a compiere atti puntuali di varia natura di carattere squisitamente tecnico, e ne rispondono eventualmente, ed invece non hanno i poteri di programmazione rispetto ad alcuni temi.

Allo stesso tempo i Sindaci rispondono direttamente degli effetti di atti di gestione compiuti dai dirigenti, nonostante la vigenza del principio di separazione fra indirizzo politico e gestione.

Ad esempio che c'entra il sindaco con l'assegnazione di una causa ad un avvocato scelto in autonomia dal dirigente? Che c'entra il sindaco con il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico eventualmente illegittima?

BUONA LA PRIMA, BUROCRAZIA ZERO

La proposta mira inoltre ad introdurre misure di semplificazione amministrativa e ordinamentale che servano a sostenere i processi di crescita socio-economica.

Peraltro, in un'era caratterizzata dall'utilizzo di tecnologie talmente evolute da non essere addirittura necessario un luogo fisico come contenitori di dati, nonché dall'evoluzione del Codice dell'Amministrazione Digitale, si è voluto affermare il principio fondamentale per cui **non può essere richiesta ai Comuni qualsiasi rilevazione, comunicazione, rendicontazione già in possesso di altre PP.AA.**

Base di partenza dell'idea e ragionamento è stato il DL n. 133 del 2014 (convertito con modificazioni nella legge n. 164/ 2014), che aveva la finalità di ridurre gli oneri a carico di cittadini e imprese nell'avvio di attività economiche. **Ora *crediamo sia arrivato il tempo di ridurre le incombenze a carico dei Comuni al fine di liberare energie ed orientarle verso obiettivi di mandato e verso i servizi ai cittadini.***

Perché il comune deve comunicare i dati relativi alla spesa di personale alla Corte dei Conti, al DFP, alla RGS e poi pubblicare gli stessi dati ma in formati diversi sul sito?

Solo a titolo esemplificativo, è stato stimato che per ***44 dati la cui pubblicazione è obbligatoria, esiste già un concomitante obbligo di comunicazione ad una o altre amministrazioni***.

Si può stimare che ogni Comune (indipendentemente dalla classe demografica) è oggi obbligato a tenere aggiornate tra le 100 e 150 informazioni e comunicazioni, a cadenze diverse, verso più PP.AA..

Per poter assumere occorrono 16 adempimenti preventivi e verifiche finanziarie. Gli adempimenti diventano circa 50 prima di poter approvare il bilancio di previsione annuale.

Inoltre, l'accesso a tutte le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, deve essere gratuito per i Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

REGOLE SEMPLICI PER AMMINISTRARE

Bisogna liberare i dipendenti dei Comuni da procedure e adempimenti interni meramente burocratici per consentire di utilizzare tempo e risorse per far funzionare più rapidamente la macchina comunale. Solo a titolo esemplificativo, abbiamo stimato che per approvare un bilancio di previsione, occorrono oggi circa 50 verifiche e adempimenti contabili. Pertanto, abbiamo previsto abrogazioni di adempimenti contabili obsoleti e superflui; modifiche alle competenze del Consiglio Comunale ormai superate da norme successive al Testo Unico, una riforma omogenea e razionale della disciplina di nomina dei revisori dei conti.

VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI

Non è pensabile che un Comune con mille abitanti abbia le stesse regole di un Comune con 100 mila abitanti. Vanno adottate norme che differenziano gli adempimenti a carico dei Piccoli Comuni che non hanno abbastanza personale o non adeguatamente formato per poter assolvere a tutti i compiti assegnati.
Ad esempio, il Sindaco di un piccolo Comune, spesso con un solo dipendente, deve approvare il documento unico di programmazione, composto da tre documenti già predisposti in sede di programmazione triennale, e una lunga serie di allegati al bilancio di previsione: dal "prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto" al "prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento". Nel progetto di legge proponiamo semplificazioni che tengano conto della specificità dei Comuni minori e soprattutto della utilità pressoché nulla per la collettività derivante dagli adempimenti ad es in materia di contabilità economico-patrimoniale.

***ABOLIAMO ANACRONISTICI TETTI DI SPESA*.**

Semplifichiamo e abroghiamo le norme che davvero non hanno alcun legame con la virtuosità degli enti in base alle nuove regole dei saldi di finanza pubblica.
I Comuni sono soggetti a vincoli risalenti a quasi 10 anni fa su voci di spesa essenziali per far funzionare la struttura e attuare le riforme.
Ad esempio i Comuni stanno attuando: il nuovo sistema contabile, il nuovo codice appalti, il nuovo regolamento edilizio, la SCIA, la nuova conferenza dei servizi, l'agenda digitale, la trasparenza, la privacy, siope plus, fabbisogni standard, contabilità economico patrimoniale, razionalizzare le società, la riforma del pubblico impiego e della valutazione del personale, rei,…e questo è solo una parte del diluvio di nuove norme che ricade su personale anziano e assai ridotto e per di più che non si può riqualificare e formare perché oggi non si può spendere più del 50% del 2009.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENTRATE.

Semplifichiamo le norme che riguardano le modalità e le procedure delle riscossioni da parte dei Comuni e stabiliamo che alcune entrate spettanti ai Comuni diventino non più aleatorie e discontinue (ad esempio l'addizionale sui diritti aeroportuali).

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge si compone di 31 articoli ed è così suddivisa:

TITOLO I - UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO
TITOLO II - BUONA LA PRIMA! BUROCRAZIA ZERO
TITOLO III- REGOLE SEMPLICI PER AMMINISTRARE
TITOLO IV- VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI
TITOLO V- ABOLIAMO ANACRONISTICI TETTI DI SPESA
TITOLO VI- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

TITOLO I
UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO
(art. 1-6)

L'articolo 1 ha la finalità di eliminare le cause ostative alla candidatura a parlamentare per i sindaci dei comuni superiori a 20.000 abitanti contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera c), del DPR n. 361/1957. Tale norma è lesiva nei confronti degli amministratori locali in quanto impedisce la prosecuzione delle attività relative al perseguimento degli obiettivi di mandato e mina la continuità dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative e il buon andamento dell'azione amministrativa. Inoltre, l'articolo 7 sembra altresì ledere sia il diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo per i cittadini italiani previsto dall'art. 48 della Costituzione che l'articolo 114 della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione fra i livelli di governo e fra gli organi di governo che li rappresentano, essendo causa di ineleggibilità prevista solo per i Sindaci.
Pertanto, nello specifico, quanto previsto dal comma 1 è l'eliminazione tout court della norma che vieta l'eleggibilità a parlamentare del sindaco dei comuni superiori a 20.000 abitanti; il comma 2 sopprime la norma che attualmente prevede che l'accettazione della candidatura comporti immediatamente la decadenza della carica elettiva ricoperta; il comma 3 evita il commissariamento del Comune nel caso di accettazione della candidatura da parte del Sindaco alla carica di parlamentare e consente al vice sindaco di assicurare continuità all'azione amministrativa dell'Ente fino alle nuove elezioni; infine il comma 4 stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco colui che ricopre la carica di Deputato o di Senatore.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità al fine di risolvere alcune criticità emerse nel corso del tempo a seguito dell'adozione di provvedimenti normativi contrastanti tra loro con particolare riguardo al conferimento di incarichi. In particolare si vuole consentire di esercitare pienamente il diritto costituzionale all'elettorato passivo senza che ciò pregiudichi, al contempo, la possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali che molto spesso, oltre a dare riconoscimenti professionali, costituiscono un'importante risorsa economica per l'amministratore.

L'articolo 3 concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n. 267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La *ratio* della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori

autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

L'articolo 4 si propone di dare coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle Unioni il diritto al rimborso dei permessi retribuiti, degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal TUEL, al pari di quanto espressamente previsto per le nuove province e per le città metropolitane per effetto delle modifiche apportate alla legge 7 aprile 2014, n. 56 dall'art. 19 del decreto legge 24 aprile n. 66/2014, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Infatti, anche per gli amministratori delle Unioni il principio della gratuità non può superare il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie. I predetti oneri restano a carico dell'ente Unione, a valere sulle risorse finanziarie che gli sono proprie.

L'articolo 5 introduce il principio, già contenuto come principio di delega nella legge n. 124/2015 (Riforma Madia) – **della distinzione netta tra la responsabilità amministrativo - contabile dei dirigenti e quella politico-istituzionale degli amministratori locali,** in coerenza con il vigente assetto ordinamentale in materia che assegna funzioni gestionali in via esclusiva ai dirigenti.

L'articolo 6 contiene una serie di norme da abrogare. Si è avviata infatti una ricognizione di norme che attribuiscono al Sindaco, in diversi settori, funzioni anacronistiche e incoerenti con l'assetto ordinamentale vigente.
In particolare il comma 1 interviene in materia di soppressione di competenza del sindaco sul TSO. Infatti la norma della quale si chiede l'abrogazione prevede che il sindaco disponga con provvedimento gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico. I successivi articoli 2, 3, 4 della legge n. 180/1978 dettagliano la procedura del **trattamento sanitario obbligatorio**.
Il secondo comma invece ha lo scopo di abrogare la competenza del Sindaco in materia di **sequestro di merci alimentari avariate**. L'art. 20 del DPR 327 del 26 marzo 1980 disciplina il sequestro ed eventuale distruzione di alimenti avariati individuando la competenza in capo all'autorità sanitaria compente cioè il sindaco.

TITOLO II
BUONA LA PRIMA! BUROCRAZIA ZERO
(art. 7-10)

L'articolo 7 prevede al comma 1 una abrogazione di comunicazioni multiple dei dati stabilendo un principio fondamentale e cioè che è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere ai Comuni e alle Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso delle stesse. La norma stabilisce altresì **al comma 2** che la **trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.** Infine **al comma 3** la norma disciplina la **gratuità di accesso alle banche dati pubbliche da parte dei Comuni e delle Città metropolitane.** Tale principio, già sancito dall'articolo 50, comma 2, del CAD, è stato recentemente ribadito dall'Avvocatura Generale dello Stato e stabilisce che qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato è necessaria allo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima.

L'articolo 8 riguarda specificatamente l'abrogazione delle comunicazioni e dei dati inerenti il Conto Annuale del personale qualora gli stessi siano già pubblicati sul sito di Amministrazione Trasparente. Con decreto interministeriale si provvede alla redazione di un modello standard di rilevazione dei dati del personale.

Va detto infatti che l'obiettivo del decreto legislativo n. 33/2013 è quello di rendere maggiormente fruibile il dato e l'azione dell'Amministrazione Pubblica da parte del cittadino e dunque un maggior controllo da parte dei cittadini e, in materia di personale, esiste una sovrapposizione di dati da pubblicare che non raggiunge il suddetto obiettivo anzi, rischia di generare confusione.

L'articolo 9 si prefigge di snellire le comunicazioni obbligatorie gravanti sugli enti locali. La norma proposta interviene sulla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Nella stessa infatti confluiscono i dati contabili relativi al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, al bilancio consolidato, compresi i relativi allegati, al piano degli indicatori e ai risultati attesi di bilancio, secondo gli schemi di bilancio "armonizzati" delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In un'ottica di semplificazione degli oneri informativi, la norma dispone che la BDAP costituisca l'unico canale di rilevazione delle informazioni e dei dati contabili degli enti territoriali. Viene pertanto esclusa la possibilità di richiedere agli enti territoriali nessuna informazione già rilevata tramite la BDAP, alla quale devono rivolgersi – come previsto dalle norme in materia – le istituzioni nazionali e comunitarie per il soddisfacimento delle proprie esigenze informative; si prevede inoltre un intervento governativo finalizzato a ricondurre in un unico sistema di rilevazione dei dati le esigenze di informazione ricorrenti di natura diversa, prevalentemente extra-contabili, abbattendo ulteriori rischi di duplicazioni e appesantimenti burocratici, attraverso l'acquisizione alla BDAP anche di questo set informativo. Per tale ragione si propone l'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione dei bilanci delle Aziende speciali e delle Istituzioni previsto dall'art. 114, comma 5 bis del TUEL.

Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione di una norma che non consente ad un ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia attuato il mero adempimento formale della trasmissione delle informazioni richieste dal citato DPCM. Si ritiene infatti che la sanzione sia assolutamente sproporzionata rispetto alla violazione alla quale è ricollegata tale da costituire un grave impedimento per la continuità di erogazione dei servizi.

L'articolo 10 dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili a carico degli enti locali ritenuti superflui. In particolare, la disposizione che si propone di abrogare alla lettera a) prevede la trasmissione al MEF da parte dei Comuni, di una situazione riepilogativa (riferita all'anno precedente) della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si ritiene che tale obbligo sia diventato superfluo alla luce della reperibilità del dato richiesto in altri documenti contabili, come ad esempio SIOPE e Certificato al conto consuntivo.
La stessa considerazione circa l'inutilità dell'adempimento richiesto ai Comuni vale per ciò che riguarda la comunicazione all'ANCI/CNC (oggi IFEL) dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di ICI, sanzioni ed interessi, abrogata dalla lettera b). Tale obbligo risulta infatti superato tanto dalla normativa quanto dalla prassi di reperimento del dato in altri documenti contabili.

TITOLO III
REGOLE SEMPLICI PER AMMINISTRARE
(art. 11-13)

L'articolo 11 interviene con modifiche al TUEL in materia di competenze del Consiglio Comunale. In particolare **il comma 1** modifica l'articolo 42 bis del TUEL in materia di attribuzione dei consigli comunali al fine di adeguare le competenze dei consigli comunali alla normativa introdotta successivamente.
La modifica proposta **al comma 2** ha lo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Infatti, si tratta molto spesso di fattispecie risalenti nel tempo, riferiti a periodi antecedenti a quelli del mandato amministrativo dei consiglieri comunali che sono chiamati a riconoscere tali spese.

L'articolo 12 si propone di rivedere e semplificare l'attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti. In particolare la modifica proposta **al comma 1**, è necessaria perché la normativa attuale prevede che i revisori dei conti degli enti locali vengano estratti a sorte da un elenco regionale di cui al DM 15 febbraio 2012, n. 23 (art. 1). Tale modalità di scelta, che incide sulla auto-organizzazione degli enti territoriali, costituzionalmente protetta, se nei suoi intendimenti originari aveva la salvaguardia dell'autonomia dei revisori, ha, invece determinato, in molteplici casi, situazioni di scarsa collaborazione (a volte, ostativa al normale dispiegarsi dei compiti istituzionali primari dell'ente). Non è invece inconsueto, nell'ordinamento vigente, che nella composizione di collegi o altri organismi *latu sensu* di controllo vi siano designazioni provenienti da più ambiti, proprio per assicurare dialettica all'interno del collegio, unico elemento in grado di far raggiungere appropriate sintesi. Per tutti, valga l'esempio della composizione dei magistrati delle Sezioni centrali o nelle Sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti, in cui è previsto, quanto alle prime, la minoritaria presenza di magistrati designati dal Governo (fin dall'art.7, R.D. 12/7/1934, n. 1214) e, quanto alle seconde, la presenza di un magistrato designato dalle Regioni e Consigli delle Autonomie locali (L. n. 131 del 05/06/2003).
Sulla base di ciò, si propone che il solo presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal Consiglio comunale, provinciale o metropolitano.
Il comma 2 proposto è necessario poiché l'attuale normativa prevede un'unica fascia per i revisori dei conti per la generalità dei Comuni con oltre 15mila abitanti e le Province. Si ritiene, tuttavia, che si tratti di una fascia troppo ampia, che abbraccia enti locali di dimensioni differenti con complessità e competenze istituzionali così differenziate che non possono essere ricomprese in un'unica fascia di competenze. Pertanto, al fine di garantire la presenza di revisori con un bagaglio di esperienze bastevolmente necessario per gli enti locali di maggiore dimensione e complessità, anche in relazione alle maggiori e differenziate competenze istituzionali di Città metropolitane e Province, e degli altri enti di maggiori dimensioni demografiche (o capoluogo) si ritiene necessario un innalzamento dei requisiti di accesso all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art. 1 del DM15 febbraio 2012, n. 23, con l'istituzione di una ulteriore fascia di qualificazione professionale.
Il comma 3 è necessario poiché l'attuale normativa prevede che gli elenchi dei revisori dei conti degli enti locali si formi su base regionale. Tuttavia, in molti casi (in presenza di regioni molto estese) tale criterio non assicura la tempestività di intervento, mentre può determinare anche elevati costi di trasferta (che non possono eccedere la metà del compenso spettante, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis del TUEL). Pertanto, si ritiene opportuno che tale ambito sia limitato alla sola provincia di residenza dei revisori dei conti.
Infine **il comma 4** è necessario poiché l'attuale normativa prevede che al termine del mandato non sia possibile procedere al rinnovo del collegio dei revisori. Tuttavia, soprattutto nei casi di maggiore complessità degli enti locali, la possibilità di rinnovo del collegio dei revisori potrebbe garantire continuità nell'azione amministrativa.

L'articolo 13 ha la finalità di fornire ai Sindaci di Comuni Capoluogo e Città Metropolitane la possibilità di superare l'attuale dualismo tra segretari e direttori generali, semplificando in tal modo l'organizzazione di strutture burocratiche complesse, anche in un'ottica di riduzione dei costi del personale.

TITOLO IV
VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI
(art. 14-20)

L'articolo 14 introduce una nuova disciplina sul personale. In particolare, con decreto del Ministro dell'interno si individua la media nazionale per classe demografica, tenuto conto della qualità dei servizi offerti, della popolazione fluttuante, dell'estensione e della conformazione del territorio. Ai comuni che hanno un rapporto inferiore a quello medio per classe demografica e ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano una spesa complessiva per il personale inferiore alla somma di quella dei comuni originari si disapplicano tutte le norme limitative in materia di personale.

L'articolo 15, al fine di evitare una evidente disparità di trattamento tributario per l'ente locale Unioni di Comuni, **ricomprende tra i soggetti esenti dall'imposta IVA per entrate di carattere commerciale di cui all'articolo 74 del TUIR n. 917/1986 anche le Unioni di Comuni, quali enti locali per l'esercizio associato delle funzioni**.

L'articolo 16 riguarda l'armonizzazione contabile con una serie di semplificazioni in materia per i comuni con meno di 5000 abitanti e per le Unioni. In particolare, **il comma 1** riformula il comma 6 dell'art. 170 del TUEL abrogando l'obbligo per gli enti di minori dimensioni demografiche di dotarsi del Dup. Infatti, l'attuale modello del Dup, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i piccoli comuni, richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento. **Il comma 2** propone invece l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche. **I commi 3 e 4** prevedono che per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione finanziario, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, siano adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. **I commi 5 e 6** propongono la non applicazione ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti degli articoli del TUEL relativi agli adempimenti connessi al Controllo di gestione (art. 196), alla formazione ed approvazione dello stato patrimoniale (art. 230), nonché ai correlati adempimenti dell'art. 232 "Contabilità economico-patrimoniale" e dell'art. 233-bis "Il bilancio consolidato". Il rendiconto della gestione, di cui all'art. 227 del TUEL, va limitato al conto di bilancio. La tenuta della contabilità economico patrimoniale nei piccoli comuni presenta una utilità pressoché nulla e costituisce pertanto un inutile appesantimento delle incombenze degli uffici di ragioneria. La contabilità finanziaria infatti appare totalmente idonea e sufficiente a gestire l'attività di bilancio di un piccolo comune, tenuto in considerazione che negli indicatori e dei risultati attesi di bilancio rilevano in ogni caso i debiti di finanziamento degli Enti locali. Se si prevede l'abrogazione della contabilità economico patrimoniale, occorre prevedere anche l'abrogazione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. 233-bis del TUEL e dall'art. 11 bis del D.LGS 118/11.

L'articolo 17 prevede che per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.

L'articolo 18 è necessario per fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di turn-over, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che ha avuto un impatto maggiore proprio sui piccoli comuni. Per tali enti è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio. La modifica introdotta non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni (art. 1, commi 557 e 557-quater, L. n. 296/2006) e in ogni caso non si consentono nuove assunzioni ma solo la possibilità di sostituire integralmente le cessazioni.

L'articolo 19 al fine di costituire una *task force* per i Comuni fino a 5.000 abitanti, consente ai Segretari comunali in disponibilità di poter essere distaccati presso l'ANCI al fine di poter svolgere un ruolo di collaborazione e di supporto.

L'articolo 20 propone il superamento delle macro criticità che hanno di fatto inibito e scoraggiato i processi associativi che necessitano invece di essere rilanciati con un quadro normativo più semplice ed adeguato.

Per questi motivi la normativa vigente in materia è giunta come noto all'ottava proroga in scadenza al 31 dicembre 2018.
Le proposte avanzate da ANCI produrrebbero innanzitutto un effetto fortemente semplificatorio del sistema attuale.
Nel dettaglio pertanto, con la modifica del comma 28 dell'articolo 14 del dl 78/2010, si prevede che i comuni non debbano svolgere obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27. Si dà inoltre la possibilità di ricorrere, oltre alle unioni o alle convenzioni, anche al consorzio solo per i servizi sociali come stabilito dall'art.1, comma 456 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con l'integrazione del comma 29 bis si ribadisce il sistema di incentivazione basato su una interazione Stato-Regioni (a suo tempo attuata di fatto con relativa Intesa nel 2006). Tale sistema di incentivazione, ove liberato dalle criticità del dl 78/2010 e s.m.i. ed opportunamente rinnovato con una nuova regolamentazione attuativa, può consentire il migliore utilizzo delle risorse statali e regionali.

Con la modifica al comma 30 infine, si rimuove il principio dell'obbligatorietà anche in riferimento all'ambito regionale che resta comunque orientato al sostegno delle gestioni associate ma non "obbligate" e con l'abrogazione dei commi 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater rimuove rispettivamente il limite demografico minimo di Unioni e convenzioni (10.000 abitanti), la durata triennale delle convenzioni e del decreto che ne disciplina il funzionamento nell'ottica dell'obbligatorietà delle funzioni associate, la tempistica di attuazione dell'obbligo associativo giunto alla settima proroga ed, infine, la previsione del Commissariamento in caso di inadempienza.

TITOLO V
ABOLIAMO ANACRONISTICI TETTI DI SPESA
(art. 21-22)

Se la semplificazione è sviluppo occorre credere che l'eliminazione di anacronistici tetti di spesa ora ingiustificati rispetto alla regola dei saldi finanziari, servano a generare crescita

L'articolo 21 interviene sull'eliminazione di tetti di spesa (50% spesa corrente anno 2009) in materia di formazione di personale e turismo nonché in materia di semplificazione sull'acquisto di immobili. In particolare, **il comma 1,** introduce un'esenzione all'applicazione di disposizioni aventi ad oggetto una limitazione di spesa per la formazione del personale degli enti locali **anacronistica** rispetto alle nuove regole del rispetto del saldo finale tra entrate e spese finali e soprattutto ingiusta rispetto ai nuovi compiti e funzioni.
Il comma 2 dispone, l'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 6 del dl 78/2010 il quale prevede il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% spesa corrente anno 2009). A tal proposito la legge n. 96/2017, di conversione del d.l. 50, ha aggiunto un articolo 21 bis che però non sopprime tale comma ma dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per tali spese. Inoltre lo stesso articolo aggiuntivo prevede che a decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali. L'articolo proposto dall'ANCI invece ne chiede la soppressione tout court in quanto inesistente il legame tra il vincolo di spesa e i termini di approvazione di bilancio di previsione e conto consuntivo.
Il comma 3, interviene sul decreto legge n. 112 del 2008 abrogando la disposizione che disciplina la razionalizzazione della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni poiché troppo limitativa per le finalità che si prefigge, inficiando notevolmente l'autonomia decisionale degli enti. Anche tale norma è stata oggetto di revisione dalla legge n. 96/2017, di

conversione del d.l. 50 (art. 21 bis) nelle modalità già illustrate precedentemente nella relazione dell'articolo 18.
Infine **il comma 4** prevede l'abrogazione del divieto di acquisto di immobili, che è ancora parzialmente in vigore. L'art. 14-bis del DL n. 50/17, infatti ha modificato l'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011, il quale aveva previsto che dal 2014 gli enti locali possono acquistare immobili solamente nel caso in cui fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità e la indizionabilità dell'acquisto disponendo che non sia necessaria la prova documentale dell'indispensabilità e dell'indizionabilità nel caso in cui gli acquisti siano effettuati a valere su risorse stanziate dal CIPE o cofinanziate dall'Unione europea, ovvero dallo Stato o dalle Regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. L'art. 14-bis non ha tuttavia eliminato, anche per gli acquisti cofinanziati sopra indicati, la necessità dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio (richiesta sempre dall'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011).
Sarebbe opportuno invece prevedere la soppressione tout court della norma in oggetto riguardante l'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici escludendo gli enti territoriali da una procedura che ha generato un aggravio del procedimento di acquisizione di immobili da parte dei Comuni soprattutto quelli di minore dimensione demografica che, comunque, soggiacciono alle limitazioni del patto di stabilità interno.

L'articolo 22 ha lo scopo di razionalizzare norme ormai superate dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2016. In particolare**, il comma 1**, dispone l'abrogazione dell'articolo 3, commi 30, 31 e 32, della Legge Finanziaria per il 2008 che riguardano i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la rideterminazione delle dotazioni organiche derivanti da costituzioni di società. **Il comma 2**, invece, abroga le disposizioni contenute nell'art. 22 della Legge 69/2009 relativo all'organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, impattanti anche sugli enti locali.

TITOLO VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
(art. 23-31)

L'articolo 23 interviene sulle semplificazioni in materia di imposta di registro. In particolare**, il comma 1** riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti esecutivi per i Comuni e le pubbliche amministrazioni. La norma è necessaria perché su tali atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro. **Il comma 2** riguarda una modifica inerente l'imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari. Infatti per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 10, co 1 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato in ultimo dalla Legge di stabilità 2014, l'imposta di registro degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le finanze dei Comuni. L'articolo 10 in questione stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un'imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l'imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro. Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, che comporta una decisa contrazione della capacità di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'articolo 24 dà la possibilità ai Comuni di far riscuotere la TARI e la TARES dal soggetto che gestisce i rifiuti. L'attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della TARI e della TARES ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano - alla data del 31 dicembre 2013 - un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e con l'attuale formulazione della norma i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

L'articolo 25 mira ad eliminare una previsione anacronistica, che costituisce il residuo di una impostazione del tutto superata in materia di affidamento alle società miste, atteso che per tali società la scelta del socio privato è operata obbligatoriamente tra i soggetti iscritti all'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 del d.lgs 446/1997, con una gara unica che comprende anche l'affidamento del servizio alla società stessa. Con la formulazione proposta quindi si esplicita ciò che era già nei fatti e cioè che l'unica iscrizione obbligatoria è quella del socio privato e non anche della società mista.

L'articolo 26 apporta modifiche all'art. 10 del DPR 115/2002 riguardante **il contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale**.

L'articolo 27 apporta modifiche all'art. 3, comma 24 del Dl n. 203 del 2005 il quale prevede per le società nate dallo scorporo di società concessionarie acquisite da Equitalia la possibilità di riscuotere le entrate comunali mediante la procedura di cui al RD n. 639 del 1910, ovvero tramite ingiunzione di pagamento. La normativa non specifica però le modalità di remunerazione del servizio e le procedure da seguire nel caso di discarico dei crediti consegnati per la riscossione. Molti Comuni hanno disciplinato il rapporto rinviando, per quanto attiene al compenso ed alle procedere di discarico, alle disposizioni del D.lgs. n. 112 del 1999, mentre altri Comuni, in virtù dell'obbligo di servirsi della società nata dallo scorporo, non hanno regolamentato alcunché. La norma proposta si pone l'obiettivo di chiarire che nonostante lo strumento utilizzato per la riscossione sia l'ingiunzione di pagamento, i parametri fondamentali cui riferirsi, in tema di compenso, rimborsi e procedure di discarico, siano quelli tracciati dal D.lgs. 112 del 1999, anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso.

L'articolo 28 estende agli enti locali che effettuano la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, la possibilità di effettuare via PEC - prevista dal recente dl fiscale (dl 193/2016) - gli avvisi e gli altri atti relativi al recupero di tutte le entrate di propria competenza. La norma è importante perché mentre la disciplina della riscossione effettuata tramite "ruolo" (adoperato in via esclusiva dall'agente di riscossione nazionale, oggi AdER) ha avuto un'evoluzione significativa, la normativa dell'ingiunzione fiscale è rimasta sempre la stessa sin dal 1910, per cui sussiste la necessità di un'interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti.

L'articolo 29 prevede una integrazione che recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

L'articolo 30 ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti. La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

L'articolo 31 modifica le norme del Codice della strada che destinano il 50 per cento dei proventi delle multe per violazioni dello stesso incamerate dai Comuni e dagli altri enti territoriali ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte.
Con la modifica proposta si aboliscono le quote indicate dalle lettere a) e b), che obbligano all'impiego del 12,5% dei proventi, rispettivamente per la segnaletica stradale e per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Gli oggetti di intervento vengono mantenuti, lasciando però all'ente locale la responsabilità di ripartire l'impiego del complessivo 50% vincolato tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge. La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo. La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione alla mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.

PROPOSTA DI LEGGE

——

TITOLO I
UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO

Art. 1
(Abrogazione cause ostative alla candidatura in Parlamento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)

1. All'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, la lettera c) è soppressa.

2. L'articolo 62 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è soppresso.

3. All'articolo 63, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente: 8) colui che ricopre la carica di deputato o senatore della Repubblica.

   Di conseguenza, all'articolo 53, comma 1, primo periodo, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" inserire le seguenti parole " incompatibilità di cui al successivo articolo 63, comma 1, punto 8)" .

Art. 2
(Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e successive modificazioni e integrazioni la lettera b) è così riformulata: "b) gli incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito.

Art. 3
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi)

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Art. 4
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)

1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

Art. 5
(Armonizzazione norma sulla responsabilità amministrativo-contabile)

1. All'articolo 107, comma 6, del TUEL aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico".

Art. 6
(Abroghiamo competenze anacronistiche)

1. Sopprimere il comma 6 dell'art. 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180. Conseguentemente sopprimere tutte le norme relative alle competenze del sindaco in materia contenute negli articoli 2, 3 e 4.

2. All'art. 20 del DPR 26 marzo 1980 n. 327, sopprimere il comma 1. Conseguentemente all'art. 3, comma 1, sopprimere il secondo periodo del punto 3.

TITOLO II
BUONA LA PRIMA! BUROCRAZIA ZERO

Art. 7
(Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre PP.AA.)

1. E' fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A.. A far data dal 1° gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.

3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i Comuni e le Città Metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.

Art. 8
(Abrogazione comunicazione dati Conto Annuale)

1. La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'art. 60 del d.lgs 165/2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione

di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale.
2. Ogni altro onere informativo da parte dei Comuni è soppresso da quanto previsto al comma 1.

Art. 9
(Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1° gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali si attesta l'esito positivo della trasmissione dei dati alla BDAP.

3. E' altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'art. 114, comma 5 bis del TUEL.

4. Il comma 508, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è soppresso.

Art. 10
(Abolizione comunicazioni contabili superflue)

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante "*Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*";
b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante "*Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti*".

TITOLO III
REGOLE SEMPLICI PER AMMINISTRARE

Art. 11
(Modifiche del TUEL in materia di competenze del Consiglio Comunale)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera a) dopo le parole "regolamenti" sopprimere le parole "salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi" e sostituirle con le seguenti parole "aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi quelli di natura e con finalità organizzativa".

Alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole ", aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività";

Sopprimere infine la lettera l).

2. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è cosi sostituito:

1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa agli uffici comunali che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica del responsabile del servizio finanziario .

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

1. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Art. 12
(Riforma della scelta dei revisori dei conti)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è aggiunto il seguente comma:

"25-bis. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono a maggioranza assoluta

dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, ovvero nella fascia comunque a più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al suddetto decreto."

2. All'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23:

   alla lettera c) le parole "fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province" sono sostituite dalle seguenti parole "fascia 3: comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti".
   dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
   "d) fascia 4: comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nonché province."

Conseguentemente, all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma

"4-bis. Nella fascia 4) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni con almeno 50.000 abitanti), o, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno."

3. All'art. 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le parole "a livello regionale" vengono sostituite dalle seguenti "a livello provinciale".

Di conseguenza, all'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 le parole "a livello regionale" vengono sostituite dalle seguenti "a livello provinciale".

4. All'art. 5 del Decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. Gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, possono rinnovare, per una sola volta, l'organo di revisione per un ulteriore triennio".

Di conseguenza, il primo periodo del comma 3 dell'art. 5 del DM del 15 febbraio 2012, n. 23 è così modificato:

"3. Nei casi non disciplinati dal precedente comma 2-bis, La Prefettura - Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura."

Art. 13
(Dirigente apicale nei Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 e nelle Città Metropolitane)

1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV
VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI

Art. 14
(Personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e i rapporti medi tra dipendenti e popolazione, tenuto conto della qualità dei servizi offerti, della popolazione fluttuante, dell'estensione e della conformazione del territorio. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato ogni tre anni.

2. A decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente, determinato ai sensi del comma 1, inferiore all'indicatore medio per classe demografica, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno una spesa complessiva per il personale inferiore alla somma di quella dei comuni originari, non si applicano le seguenti disposizioni:

1) articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter*, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

2) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

3) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5) articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Dopo il comma 557-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

«*557-quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

Conseguentemente, il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

Art. 15
(Semplificazioni per le Unioni di Comuni)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti parole "le unioni di comuni,".

Art. 16
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti e le Unioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:
   "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.
2. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo:
   "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".
3. Per i Comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole ", gli enti locali" inserire le seguenti parole: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".
6. Gli articoli 230, 232 e 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
7. Il comma 2 dell'art. 232 e il comma 2 dell'art. 233-bis sono abrogati.

Art. 17
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."

Art. 18
(Turn over nei piccoli comuni)

All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse.

Art. 19
(Utilizzo temporaneo di segretari comunali in disponibilità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Al fine di costituire una task force per i Piccoli Comuni, i segretari comunali in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l’Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione. I Segretari distaccati mantengono la propria posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell’Interno. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 101 del presente decreto è sospeso per l’intera durata del distacco.”

Art. 20
(Semplificazioni in materia di gestioni associate)

All’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122, apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 28 con il seguente: “I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Resta fermo quanto previsto dall’articolo1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n.232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile”.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
“29 bis – Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata.”

Al comma 30, primo periodo sopprimere la parola: “obbligatoriamente”.

Sopprimere i commi 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater.

TITOLO V
ABOLIAMO ANACRONISTICI TETTI DI SPESA

Art.21
(Eliminazione tetti di spesa in materia di formazione del personale e turismo. Semplificazioni acquisto immobili)

1. A decorrere dall’1 gennaio 2019, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l’art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
2. All’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
3. All’articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
4. All’art. 12, comma 1 ter del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo dopo le parole: “al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno” sopprimere le seguenti parole “gli enti territoriali” . Sopprimere altresì il secondo ed il terzo periodo.

Art. 22
(Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.

2. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.

TITOLO VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 23
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:
1 - *quater* : "Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma 1-*bis* :

«1-*bis*: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»

Art. 24
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»

Art. 25
(Società di riscossione miste)

1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto".

Art. 26
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole "al contributo unificato il processo già esente" sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti".

Art. 27
(Quote inesigibili concessionari scorporati)

1. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 28
(Estensione della notifica via PEC agli enti territoriali)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 –*quater* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

Art. 29
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle

attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):
"A partire dall'anno 2018, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni."

Art. 31
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

1. *Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole* "in misura non inferiore a un quarto della quota," *sono abolite*.

2. I commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati.